CAMERA DEI DEPUTATI N. 3511-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **MIROGLIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

nella seduta del 25 febbraio 1975

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, concernente: « Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino »

Presentata alla Presidenza il 18 marzo 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge che il Parlamento è chiamato a convertire si propone di alleggerire il mercato del vino a seguito di una campagna che ha creato forti eccedenze di prodotto. Il provvedimento tiene conto della più recente normativa comunitaria che, rispetto alle norme nazionali precedenti (che prevedevano un meccanismo di abbuono dell'imposta di fabbricazione a beneficio dei distillatori) predispone un intervento del FEOGA, con premi a favore dei distillatori.

Nel dibattito avutosi in Commissione agricoltura si è sottolineato che sarebbe stato meglio ridurre il premio ma avviare un maggiore quantitativo di prodotto alla distillazione, per raggiungere concretamente l'obiettivo di tonificare il mercato. È apparso, al-

tresì, evidente che provvedimenti di questo tipo, certo utili e necessari, non possono risolvere da soli i problemi veri della viticoltura italiana che vanno affrontati con misure di carattere più generale e inquadrati in un contesto globale. Comunque, tenendo conto delle difficoltà dei produttori e per ottenere che siano questi e non altri a ricevere i vantaggi auspicati, la Commissione agricoltura ritiene indispensabile completare il testo e propone pertanto che all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge sia aggiunta una frase che chiarisca che destinatari dei benefici debbano essere cooperative di produttori diretto-coltivatori o produttori singoli; costoro beneficeranno dei premi previsti limitatamente alla quantità di prodotto dichiarata alla fine del raccolto.

Ritengo che con questa modifica si possa senz'altro raccomandare la sollecita approvazione di un provvedimento – sul quale, per altro, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole – che, pur se limitato, potrà dispiegare effetti positivi sul comparto vitivinicolo che rappresenta uno dei settori più importanti dell'agricoltura italiana.

MIROGLIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, concernente: « Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino ».

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 1975 n. 25 recante norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, concernente: « Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino ».

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, recante norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, al primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: conferiti da cooperative di produttori diretto-coltivatori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantità di prodotto dichiarata alla fine del raccolto.